

Penale Sent. Sez. 4 Num. 13601 Anno 2020

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udienza: 19/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 28/10/2019 del TRIBUNALE di BRINDISI

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

lette le conclusioni del PG

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 28.10.2019, ha rigettato l'opposizione proposta da [redacted] avverso il provvedimento con cui lo stesso Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento penale n. 1653/18 R.G.

2. Ricorre per cassazione il difensore del [redacted] lamentando quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002.

Si premette che all'originaria istanza di ammissione presentata dal [redacted] era stata allegata la documentazione richiesta dalla legge (autocertificazione attestante le condizioni di reddito, documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente e dei restanti membri della famiglia, modello 730/2018, stato di famiglia e nomina del difensore), attestante il reddito per l'anno di imposta 2017, pari a € 7.502,00. Con ordinanza interlocutoria il giudice adito richiedeva all'istante di produrre documentazione integrativa, sicché il [redacted], per il tramite del proprio difensore, rispondeva sostenendo l'illegittimità della richiesta di integrazione in quanto l'istanza di ammissione rispondeva a tutti i requisiti richiesti dalla legge. Il giudice monocratico, a questo punto, dichiarava inammissibile l'istanza.

Si deduce che il Tribunale abbia respinto l'opposizione proposta dal ricorrente, sulla base di considerazioni disancorate dai principi di diritto che regolano l'istituto del patrocinio a spese dello Stato in quanto, ai fini della ammissibilità dell'istanza, l'autocertificazione dell'interessato ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

Le considerazioni del ricorrente sono prive di pregio, essendo ormai pacifico che in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice può vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione dell'istante, in relazione alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio; conseguentemente può rigettare l'istanza, ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche dell'interessato non compatibili con quelle dichiarate (cfr. Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017 - dep. 2018, Tortorella, Rv. 27194201; conf. Sez. 4, n. 51963 del 3/11/2016, non mass., e sez. 4, n. 54494 del 29/11/2016, non mass.).

A tal fine, le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, assicurano poteri di accertamento al giudice dell'ammissione e a quello dell'opposizione, al fine di vincere la presunzione di impossidenza dell'istante che autocertifichi il proprio reddito in misura inferiore al limite di legge (cfr. Sez. 4, n. 10406 del 05/12/2017 - dep. 2018, Ferretti, Rv. 27224801).

Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato ha correttamente sottolineato che l'opposizione del ricorrente si fonda sulla completa disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002, secondo cui gli interessati, se il giudice lo richiede, sono tenuti, a pena di inammissibilità, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Ne discende che legittimamente il primo giudice aveva emesso un provvedimento interlocutorio al fine di verificare a quale titolo il nucleo familiare del Cinieri (composto da moglie e tre figlie minori) occupasse l'immobile di residenza, posto che l'istante aveva dichiarato di non essere proprietario di beni immobili; ciò anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali ulteriori spese del richiedente, in ipotesi incompatibili con il reddito annuo dichiarato dal medesimo.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Così deciso il 19 febbraio 2020

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi

Il Presidente
Salvatore Dovere

